

Le prestazioni assistenziali sanitarie



Corso per OSS

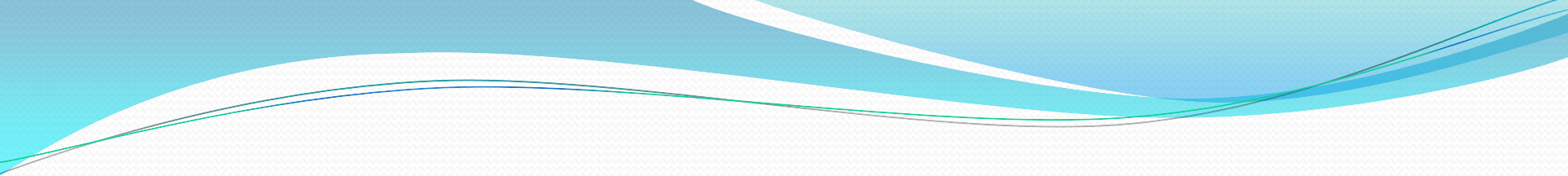
a cura di Giuseppina Bianchi

LA LEGGE 118/1971

Art. 2 Definizione Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed **invalidi civili** i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una **riduzione permanente della capacità lavorativa** non inferiore a un terzo o, **se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età**

Ai soli fini **dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento**, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti **ultrasessantacinquenni** che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

I ciechi e i sordi dispongono di norme specifiche (rispettivamente leggi 382/70, 138/01, 381/70) e di associazioni apposite a cui fare riferimento. **Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.**



L'invalidità civile è un istituto giuridico di assistenza sociale che garantisce assistenza sociale e mantenimento **agli inabili al lavoro**.

L'articolo 38 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza

INVALIDITA' CIVILE

Appartengono a tale categoria assistenziale:

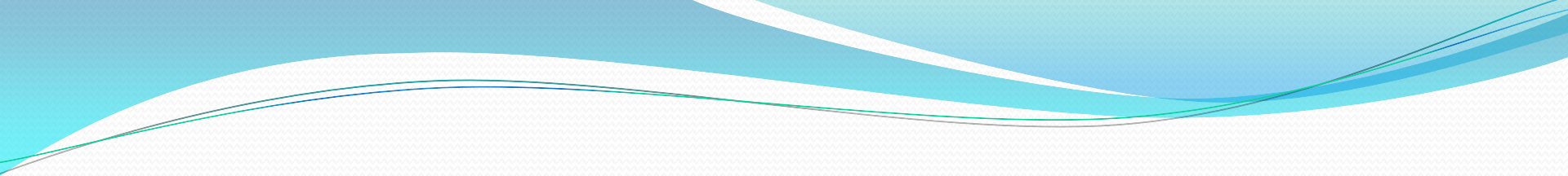
- Le domande per l'accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordità)
- Le domande di accertamento dell'handicap (L. 104/1992)
- Le domande per la disabilità (L. 68/1999).

Nel primo caso (domande per l'accertamento delle minorazioni civili per l'assistenza sociale ai minorati psichici e fisici) si interviene con provvidenze economiche sotto forma di assegni o indennità.

Nel secondo (L. 104/1992) e terzo caso (L. 68/1999) si possono avere delle agevolazioni come assunzioni privilegiate negli enti pubblici o privati, assistenza sanitaria, fiscale e agevolazioni per la frequenza scolastica, addestramento e qualificazione professionale e abbattimento delle barriere architettoniche

LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO

1. Richiesta del certificato al medico curante
- 2 Presentazione della domanda all'INPS
- 3 Convocazione alla visita medica
- 4 Spedizione del verbale
- 5 Eventuale ricorso
- 6 Eventuale domanda di aggravamento
- 7 Visita di revisione.



La fase di presentazione della domanda si articola in due fasi:

1. la compilazione del certificato medico (digitale);

2. la presentazione telematica all'INPS tramite Patronato

1. IL CERTIFICATO

Il cittadino deve richiedere il certificato introduttivo al proprio medico di fiducia (medico certificatore) il quale, per eseguire la procedura su supporto informativo deve essere accreditato e munito di un PIN rilasciato dall'INPS. Utilizzando un apposito modulo il medico certificatore riporta i dati anagrafici e la natura delle infermità invalidanti e l'eventuale sussistenza di patologie oncologiche che danno diritto ad un percorso accelerato (Legge 80/2006)



Certificato medico - 1/2

NUMERO CERTIFICATO

COGNOME NOME

SESSO ☐ M ☐ F CODICE FISCALE

NATO/A IL A PROV.

CODICE TESSERA SANITARIA

ASL DI APPARTENENZA

Anamnesi

Oggettività

Diagnosi



Certificato medico - 2/2

Codici ICD-9

Codice	Descrizione

Terapia

specialista in commissione (solo per E. Romagna) _____

Certifico che:

- ☐ La persona è impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
- ☐ La persona non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua
- ☐ La persona è affetta da malattia neoplastica in atto
- ☐ La persona è affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 agosto 2007
- ☐ Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sé o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio.

Il presente certificato è rilasciato ai fini della domanda di:

- ☐ INVALIDITA' ☐ CECITA' ☐ SORDITA' ☐ HANDICAP ☐ DISABILITA'

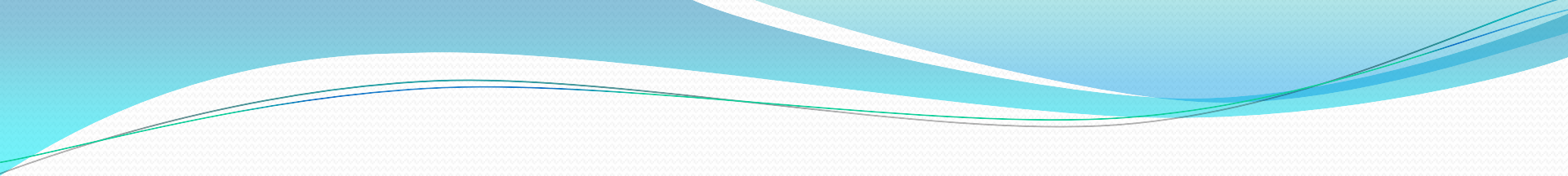
Luogo _____ data _____

Medico curante

Cognome _____ Nome _____ Codice fiscale _____

N° Iscrizione all'ordine provinciale dei medici _____

1. Certificato medico (digitale)



Completata l'acquisizione del certificato, la procedura genera una ricevuta sulla quale è presente il numero del certificato che l'utente dovrà riportare nella domanda di accertamento per l'abbinamento dei due documenti.

Il certificato del medico è una prestazione a pagamento che è a carico di chi ne fa richiesta.

L'accertamento dell'invalidità civile può essere richiesto contemporaneamente a quello dell'handicap presentando un'unica domanda

Per il minore e la persona interdetta, la domanda è presentata dal genitore e dal tutore/amministratore di sostegno.

2. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Una volta trasmesso il certificato, il cittadino ha trenta giorni di tempo per presentare la domanda telematica all'INPS.

Sulla domanda devono essere indicati gli accertamenti ai quali si è interessati: invalidità civile, cecità, sordità, disabilità, handicap.

L'utente può presentare la domanda in autonomia o rivolgersi ad Associazioni di categoria e/o Patronati abilitati.



Domanda di invalidità civile - 1/3

ALL'UFFICIO INPS DI _____

Il sottoscritto _____

COGNOME _____ NOME _____

SECONDO COGNOME _____ SESSO ☐ M ☐ F

NATO/A IL _____ CODICE FISCALE _____

A _____ PROV. _____ STATO _____

Chiede di essere sottoposto

ad accertamento sanitario ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e relativo regolamento (con il relativo riconoscimento del beneficio economico) per il ☐ Riconoscimento ☐ Aggravamento quale:

(Avvertenza: selezionare tale casella corrispondente all'istanza riconosciuta richiesta)

- ☐ **Invalide civile** ai sensi della legge 30.03.71 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni.
Indicare ai fini dell'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, se minorato psichico ☐ sì ☐ no
- ☐ **Cieco civile** ai sensi della legge 27.05.70, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ **Sordo civile** ai sensi della legge n. 28.05.70, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni (barrare la casella solo in caso di sordità presente alla nascita o insorta prima del compimento del 12° anno, altrimenti barrare la casella invalido civile);
- ☐ **Portatore di handicap** ai sensi della legge 05.02.92, n. 104;
- ☐ **Collocamento mirato** ai sensi art. 1 Legge n. 60 del 12.03.1999 (dal 10° anno al 65°).
(Avvertenza: selezionare tale casella corrispondente all'istanza riconosciuta richiesta)

Dichiara

a) di essere:

- ☐ cittadino italiano
- ☐ cittadino U.E. iscritto nell'anagrafe del Comune di _____ dal _____
- ☐ cittadino extracomunitario in possesso di: ☐ permesso di soggiorno n. _____
- data di scadenza: _____
- data di ricevuta della richiesta di rinnovo: _____
☐ carta di soggiorno oppure permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. _____
- data di scadenza: _____
- ☐ apolide
- ☐ rifugiato politico titolare di permesso di soggiorno n. _____
- data di scadenza: _____
- ☐ beneficiario di protezione sussidiaria titolare di permesso di soggiorno n. _____
- data di scadenza: _____
- ☐ cittadino della Repubblica di S. Marino



Domanda di invalidità civile - 2/3

- b) residente in Italia (indirizzo, n. civ., cod. postale, città, prov.) _____
- e-mail/P.E.C. _____
- telefono: _____ cellulare: _____
- c) stato civile _____
- d) professione/condizione _____
- e) temporaneamente domiciliato presso _____
☐ il sig. _____
☐ in struttura residenziale denominata: _____
☐ ricoverato presso: _____
via _____ n° civico _____ cap _____
città _____ prov. _____
(L'indirizzo indicato in questa sezione sarà utilizzato per la visita presso la ASL)
- f) che le comunicazioni vengano inviate all'indirizzo di seguito indicato
presso il/a sig./sig.ra _____
(indirizzo, n. civ., cod. postale, città)
- g) che le infermità per le quali chiedo il riconoscimento dello stato invalidante non dipendono da cause di guerra, di servizio o di lavoro.
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 68, di NON AVERE già presentato un'altra domanda volta a ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità, in corso di esame in sede amministrativa ovvero giudiziaria (in caso di presentazione di altra domanda e di pendenza di ricorso giudiziario o amministrativo, la presente domanda sarà considerata inaccettabile).

Chiedo

che la visita non venga effettuata nelle seguenti giornate: (selezionare al massimo tre punti)

- | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| ☐ Lunedì | ☐ mattina | ☐ pomeriggio | ☐ Martedì | ☐ mattina | ☐ pomeriggio |
| ☐ Mercoledì | ☐ mattina | ☐ pomeriggio | ☐ Giovedì | ☐ mattina | ☐ pomeriggio |
| ☐ Venerdì | ☐ mattina | ☐ pomeriggio | ☐ Sabato | ☐ mattina | ☐ pomeriggio |

Numero certificato medico

1 - _____ 2 - _____
3 - _____ 4 - _____
5 - _____

Delega al patronato

Delego il patronato _____ sede di _____ presso il quale eleggo domicilio (ai sensi dell'articolo 47 del codice civile) a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell'INPS.

2. Presentazione telematica all'INPS tramite Patronato



Mod. A (istante maggiorenne)
COD. AP66



Domanda di invalidità civile - 3/3

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'averne cambiamento.

Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere da eventuali benefici ottenuti.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

Data _____

Firma _____

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda: se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.

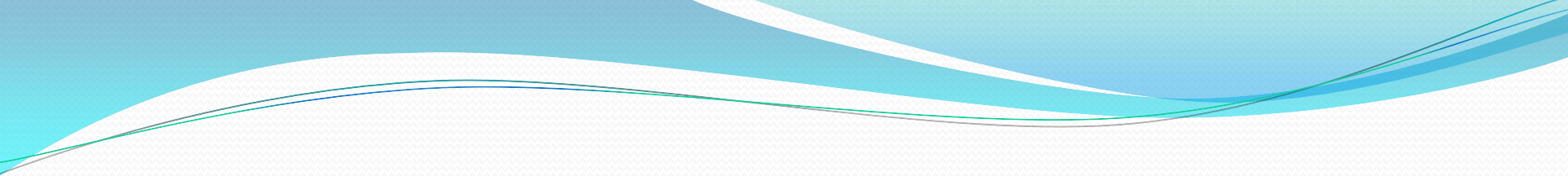
3.LA CONVOCAZIONE ALLA VISITA

Per ogni domanda inoltrata in via telematica ed in tempo reale all'INPS, il sistema dovrebbe generare una ricevuta di protocollo della domanda stessa e un calendario provvedendo all'assegnazione del luogo, ora e data per la visita medica. Di fatto le convocazioni sono gestite dagli uffici preposti della ASST

Per le patologie oncologiche la visita medica deve avvenire entro 15 gg.

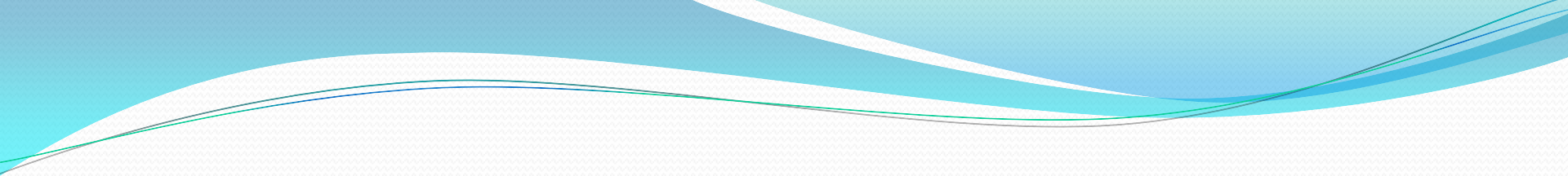
LA VISITA

La visita viene espletata presso la Commissione della ASST in Lombardia (ASL in altre regioni) competente che dovrebbe essere integrata anche dal medico INPS ed è composta da un medico specialista in Medicina Legale in qualità di presidente, un medico specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, un operatore sociale, da un medico rappresentante le Associazioni di Categoria e nel caso di accertamenti finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro, da un medico del lavoro



La Commissione, per determinare il grado di invalidità, fa riferimento a tabelle ministeriali che stabiliscono per ciascuna

Commissione, per determinare il grado di invalidità, fa riferimento a tabelle ministeriali che stabiliscono per ciascuna menomazione una percentuale di invalidità.



Se si hanno più menomazioni non si fa la somma aritmetica delle singole percentuali, ma si effettua un calcolo proporzionale stabilito ed indicato per legge.

Il cittadino può farsi assistere durante la visita da un medico di sua fiducia a proprie spese

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

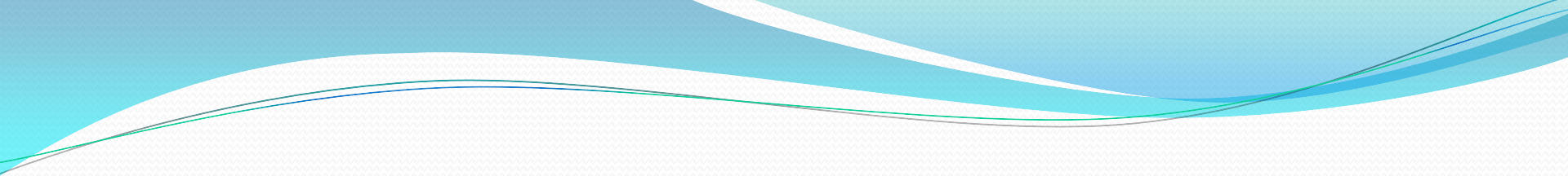
Documento di identità dell'interessato
in corso di validità

Documentazione specialistica il più
possibile recente e completa ed inerente
a tutte le patologie da presentare in
originale e in copia

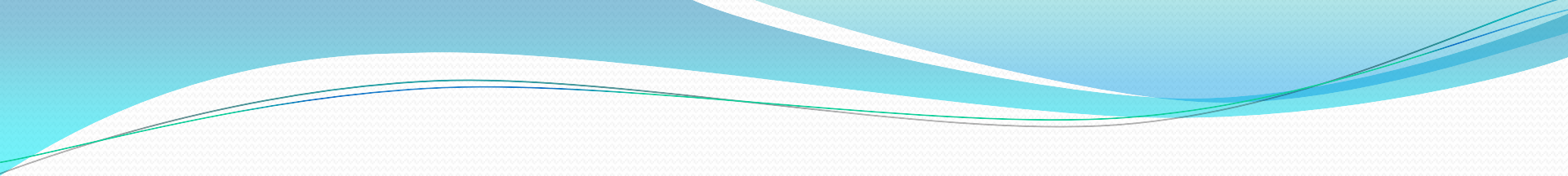
LA VISITA A DOMICILIO

A settembre 2020 è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto legge 76/20, **“misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”**, che ha introdotto anche **“visita agli atti” per invalidità e handicap, ovvero a distanza**, sulla base della sola documentazione inviata

Se la persona è impossibilitata a deambulare, allettata, intrasportabile, ovvero non può andare di persona alla visita può essa stessa proporre visita **“agli atti”**, o il medico di base richiederne visita a domicilio, quando compila il certificato iniziale.



Al termine della visita viene redatto un verbale con il giudizio medico legale che potrà essere approvato all'unanimità e, in tale caso validato dal rappresentante dell'INPS: il verbale verrà poi trasmesso al cittadino richiedente



Se invece il giudizio medico legale non viene espresso a maggioranza l'INPS

sospende l'invio del verbale per ulteriori accertamenti documentali per poi

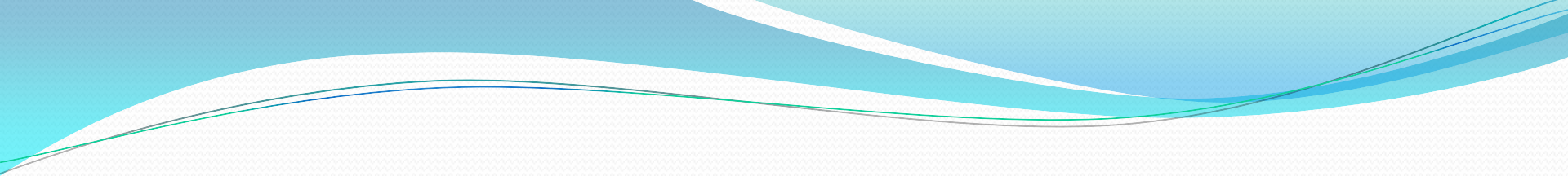
- validare il verbale
- disporre visita diretta presso l'INPS

4.L'INVIO DEL VERBALE

Il verbale definito viene inviato al cittadino dall'INPS.

Le versioni inviate sono due:

- una contenente i dati personali e sensibili
- una in versione omissa contenente il giudizio finale per gli usi amministrativi.



Qualora dal riconoscimento derivi un beneficio economico, l'interessato verrà invitato a completare online o tramite un patronato i dati necessari per l'accertamento dei requisiti socio economici.

I benefici partono dal primo giorno del mese successivo la data di presentazione della domanda di accertamento

Invalidità e benefici

Invalidità dal 33% al 45%

Concessione gratuita di ausili e protesi

Invalidità dal 46%+

Oltre ai punti precedenti:

Iscrizione collocamento mirato per disabili

Invalidità dal 51%+

Oltre ai punti precedenti:

Congedo per invalidi (cure terapeutiche)

Invalidità dal 60%+

Oltre ai punti precedenti:

Possibilità per chi già lavora di passare alle categorie protette

Invalidità dal 66%+

Oltre ai punti precedenti:

Esenzione pagamento tasse universitarie

Invalidità dal 67%+

Oltre ai punti precedenti:

Esenzione parziale pagamento ticket

Invalidità e benefici

Invalidità dal 74%+

Oltre ai punti precedenti:

Contributi aggiuntivi ai fini di pensione

Invalidità dal 74% al 99%

Oltre ai punti precedenti:

Assegno mensile di invalidità

Invalidità dal 80%+

Oltre ai punti precedenti:

Pensionamento anticipato di vecchiaia (a 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini, con almeno 20 anni di contributi solo i dipendenti del settore privato).

Invalidità 100%

Oltre ai punti precedenti (ad esclusione dell'assegno mensile di invalidità):

Pensione di inabilità

Invalidità 100% + mancata autonomia nella deambulazione o svolgimento atti di vita quotidiana

Oltre ai punti precedenti (ad esclusione dell'assegno mensile di invalidità):

Assegno di accompagnamento

Invalidità 100% + indennità di accompagnamento per incapacità a deambulare e gravità della patologia

Oltre ai punti precedenti (ad esclusione dell'assegno mensile di invalidità):

Agevolazioni per acquisto auto, senza necessità di adattamento

Quanto spetta

l'importo mensile **dell'assegno d'invalidità** viene per **INVALIDI, CIECHI PARZIALI e SORDI** e pari a **313,91 €** (nel 2023)

Importo mensile per **CIECHI ASSOLUTI (non ricoverati)**: **339,48 €** (nel 2023) era **316,38 €**).

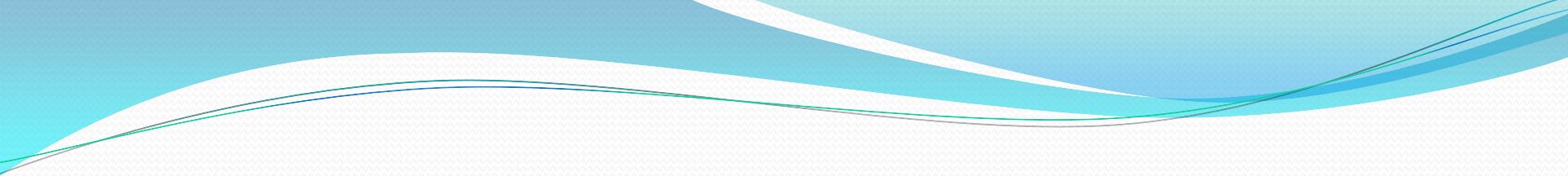
LIMITI DI REDDITO PER ASSEGNO D'INVALIDITÀ CIVILE

Limite di reddito annuo personale per **INVALIDI TOTALI, CIECHI CIVILI e SORDOMUTI**: **17.920,00 €** (nel 2023)

Limite di reddito annuo personale per **INVALIDI PARZIALI e MINORI**: **5.391,88 €** (nel 2023)

Indennità di accompagnamento

l'accompagnamento è diretto a quanti sono stati riconosciuti mutilati o invalidi totali con **impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore** ovvero **incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita.**



INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Euro 527,16 € per gli invalidi totali (nel 2023)

Euro 959,21 € per i ciechi assoluti (nel 2023)

L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO è slegata da qualsiasi limite reddituale

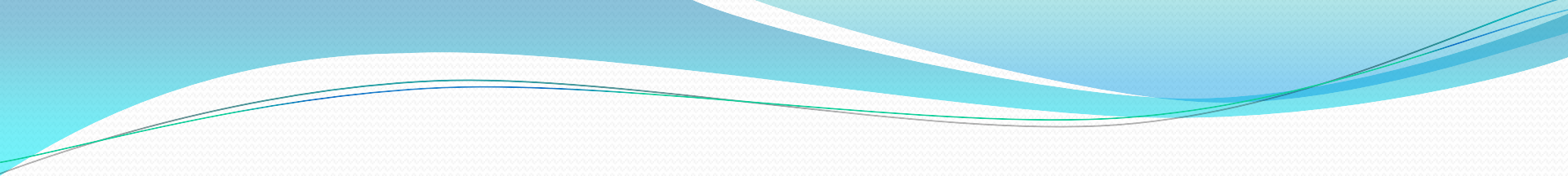
ISTANZA DI RIESAME

Nel caso l'interessato non condivida il giudizio formulato dalla commissione di accertamento operante presso la ASST (ASL) può proporre istanza di riesame alla medesima commissione entro 60 gg dalla notifica del verbale ai fini della rivalutazione. In tal caso i membri della commissione saranno diversi da quelli che hanno già espresso la propria valutazione.

5. RICORSO

Laddove si intenda contestare l'esito del verbale di invalidità civile è necessario rivolgersi al Tribunale competente presentando istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie

Il Giudice nomina un proprio consulente tecnico (un medico) che provvede ad effettuare una perizia che invia al cittadino e all'INPS in bozza in attesa di osservazioni, quindi deposita la relazione definita dal Giudice.



Si procede con un processo vero e proprio fino all'emissione di una sentenza definitiva che è inappellabile.

6. LA DOMANDA DI AGGRAVAMENTO

Le domande intese ad ottenere un aggravamento delle condizioni invalidanti devono essere corredate da documentazione attestante le modificazioni del quadro clinico preesistente.

Laddove si è presentato ricorso verso un giudizio espresso dalla Commissione non è possibile presentare domanda di aggravamento sino alla definizione del ricorso

7. LA REVISIONE

Nel caso di malattie temporanee o comunque suscettibili di miglioramento la Commissione determina anche dopo quanto tempo l'interessato deve essere richiamato a visita per accertare la stabilità delle condizioni e la data di decorrenza dei benefici.

Anche gli accertamenti per disabilità, handicap e cecità sono soggetto a revisione

PATOLOGIE ONCOLOGICHE

L'art 6 della L. 80/06 prevede che l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap nei confronti di cittadini affetti da patologie oncologiche in atto venga effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

L'esito dell'accertamento viene consegnato direttamente all'interessato il giorno stesso della visita o entro pochi giorni e i benefici che ne derivano hanno efficacia immediata fatto salvo la facoltà dell'INPS di sospenderne gli effetti sino all'esito di ulteriori accertamenti richiesti

DECESSO DELL'INTERESSATO

L'art. 1 c. 8 del DPR 689/94 prevede che, nel caso di decesso del richiedente per il riconoscimento dell'invalidità le commissioni mediche possano, su formale istanza degli eredi procedere all'accertamento sanitario *“esclusivamente su documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o private convenzionate”* prima del decesso

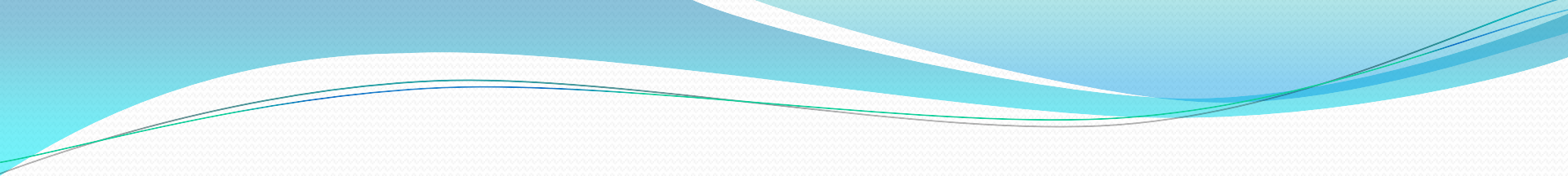
Minori

sono previste 2 fattispecie:

- minore invalido titolare di indennità di frequenza
- minore invalido titolare di indennità di accompagnamento (compresa quella per cecità e indennità di comunicazione)

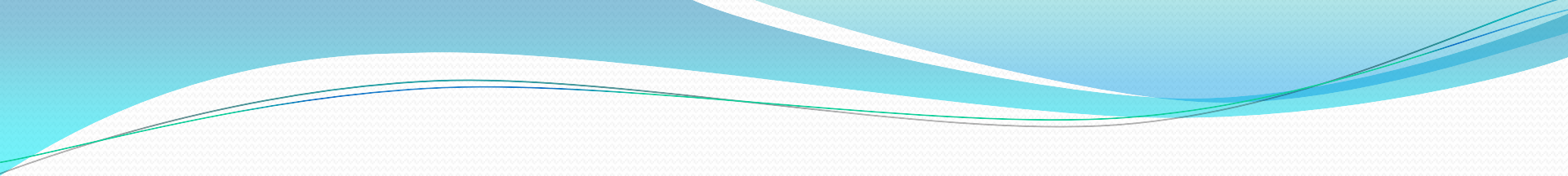
L'**indennità di frequenza**, istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289, viene concessa al “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età” oppure “al minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore”.

La concessione di tale provvidenza economica, **incompatibile con l'indennità di accompagnamento**, “è subordinata alla **frequenza continua** o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap” oppure che “frequentano **scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado**, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.”



Ai minori già titolari di **indennità di frequenza**, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni.

Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore



Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

QUANTO SPETTA

L'indennità di frequenza viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (fino a un massimo di 12 mensilità e non è prevista la tredicesima mensilità). Tuttavia nella maggior parte dei casi l'indennità di frequenza viene corrisposta per la durata della frequenza scolastica, ovvero da Ottobre a Giugno dell'anno successivo.

Per il 2023 l'importo è di 285,66 euro mensili.

Il limite di reddito personale annuo è pari a 5.391,88 euro dei redditi dell'anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva.

Indennità di accompagnamento

L'importo delle prestazioni assistenziali previste per il 2023, erogato con cadenza mensile, per l'anno corrente, è pari a 530,27 euro. Viene erogato per 12 mensilità

Nessun requisito reddituale è necessario per poter accedere alla prestazione.

L'INVALIDITÀ CIVILE PER GLI STRANIERI

Gli stranieri, maggiorenni o minorenni, residenti in Italia possono presentare domanda di accertamento dello stato di invalidità civile e legge 104 cecità e sordomutismo se lavorano e pagano le tasse in Italia da almeno un anno, anche se non hanno maturato i tempi per ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo.

LA LEGGE 104/92: HANDICAP

L'handicap non va confuso con l'invalidità. L'invalidità, infatti, rappresenta la riduzione della capacità lavorativa, mentre l'handicap rappresenta la condizione di svantaggio sociale conseguente a una minorazione. Si tratta di due diverse condizioni: un invalido al 100% può non essere portatore di handicap, mentre può esserlo una persona con una percentuale d'invalidità più bassa



L'handicap, secondo quanto previsto dalla Legge 104, ha livelli di gravità differenti, e tutti i significativi benefici riconosciuti ai portatori di handicap e/o ai congiunti conviventi che prestino loro assistenza presuppongono la condizione di “portatore di handicap in situazione di gravità” (art. 3, comma 3, l. 104/1992).

Sul verbale, rilasciato dal medico dell'ASL, potranno essere presenti due definizioni diverse, ma solo la connotazione di gravità permette di usufruire dei permessi e benefici lavorativi e fiscali:

“Persona con handicap (art. 3 comma 1, Legge 104/1992)”. Non è stata riconosciuta la connotazione di gravità.

“Persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, Legge 104/1992)

DEFINIZIONE: Soggetti aventi diritto (art. 3 c. 1):

E' persona con handicap "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione

CONNOTAZIONE DELLA GRAVITÀ

ART. 3 C. 3

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità

AGEVOLAZIONI LAVORATIVE

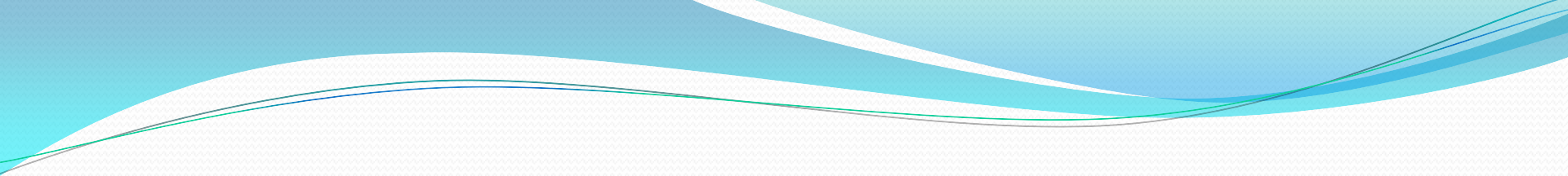
- Prolungamento congedo parentale
- Congedo biennale retribuito
- Sede del lavoro (scelta della sede più vicina)
- Esenzione dal lavoro notturno
- Tre gg di permesso al mese o due ore giornaliere

BENEFICI E LE AGEVOLAZIONI FISCALI

- acquisto di un nuovo veicolo
- acquisto di ausili
- acquisto di sussidi tecnici ed informatici
- spese sostenute per l'assistenza specifica
- spese sostenute per l'assistenza personale e domestica
- detrazione per familiari disabili a carico
- eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di residenza
- imposta sulle successioni e le donazioni

IL COLLOCAMENTO MIRATO L. 68/99

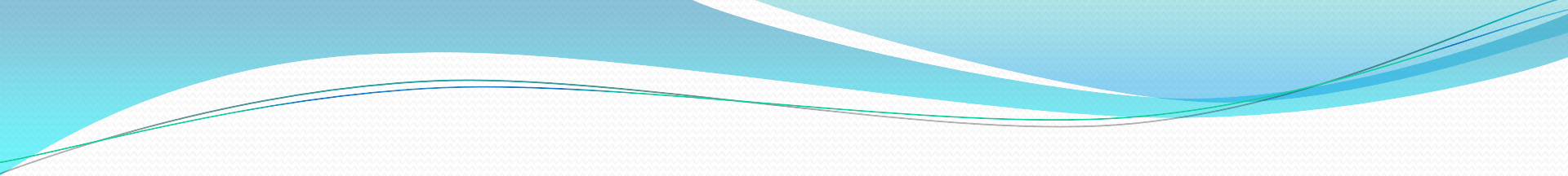
La legge 68 è la norma quadro che ha come finalità la promozione dell'**inserimento e della integrazione lavorativa** delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato



Per **collocamento mirato** dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione

AVENTI DIRITTO Art. 1 Legge 68/99

- a) Persone con grado di invalidità > 46%
- b) Persone invalide del lavoro con grado di invalidità > 34% (INAIL)
- c) Persone non vedenti o sordomute
- d) Persone invalide di guerra e invalide per servizio Disoccupate e iscritte negli elenchi del collocamento mirato



La percentuale di invalidità per iscriversi al collocamento mirato deve essere uguale o maggiore del 46% e bisogna aver compiuto 15 anni.

Il Centro per l'Impiego, una volta ricevuta la domanda, valuta la capacità lavorativa e in base ad essa, propone un lavoro che risponda al caso specifico, dopo aver analizzato non solo la situazione, ma anche il posto di lavoro proposto, affinché sia adatto e adeguato alle esigenze della persona invalida.



I datori di lavoro pubblici e privati generalmente sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35